



COMUNE DI ALÌ

Città Metropolitana di Messina

Via Roma n. 45, CAP 98020 Alì (ME)

Tel. 0942.700301 – Fax 0942.700217

P. Iva 00399640838 codice Univoco UFUHC7

protocollo@pec.comune.ali.me.it - sindaco@comunedi.ali.it

www.comune.ali.me.it

COPIA DELIBERAZIONE ORIGINALE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N. 185 DEL 19/12/2018

OGGETTO: Stabilizzazione del personale precario del Comune di Alì ex art. 3 della L.R. 27/2016, art. 20 del D.Lgs. n. 75/2017 e art. 26 L.R. 8/2018. Modalità operative

L'anno Duemiladiciotto, il giorno 19 del mese di dicembre alle ore 16,45 e segg., nella Casa Comunale e nella consueta sala delle adunanze, convocata dal Sindaco, si è riunita la Giunta Municipale con l'intervento dei Signori:

| N. | NOMINATIVO | CARICA | Presenti | Assenti |
|-----|-------------------|----------------------|----------|---------|
| 01) | Rao Natale | Sindaco – Presidente | X | |
| 02) | Roma Roberto | Assessore | X | |
| 03) | Rasconà Valentina | Assessore | | X |
| 04) | Bonura Giuseppe | Assessore | X | |

Assente: Rasconà Valentina

Partecipa il Segretario Comunale, Dott.ssa Giovanna Crisafulli.

Constatato il numero legale, il Presidente dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista la proposta di deliberazione di cui all'oggetto;

Considerato che la proposta è munita dei pareri favorevoli e della attestazione prescritti dagli artt. 53 e 55 della Legge 142/90, come recepito dalla L. R. n. 48/91 e L.R. n. 30/2000;

Fatto proprio il contenuto formale e sostanziale del provvedimento proposto;

Con votazione unanime nei modi e nelle forme di legge;

DELIBERA

La proposta di cui in premessa, avente l'oggetto ivi indicato,

E' APPROVATA

Di dichiarare con successiva unanime votazione, ai sensi dell'art. 12, comma 2 della L. R. n. 44/91 e successive modificazioni, il presente provvedimento **IMMEDIATAMENTE**

ESECUTIVO

Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma.

Il Presidente

F.to Ing. Natale Rao

L'Assessore Anziano

F.to Dott. Roberto Roma

Il Segretario Comunale

F.to Dott.ssa Giovanna Crisafulli

Copia Proposta di Deliberazione da sottoporre alla Giunta Comunale

OGGETTO: Stabilizzazione del personale precario del Comune di Alì ex art. 3 della L.R. 27/2016, art. 20 del D.Lgs. n. 75/2017 e art. 26 L.R. 8/2018. Modalità operative.

IL SINDACO

PREMESSO

- che il superamento del precariato, mediante la stabilizzazione dei rapporti di lavoro flessibili in atto, costituisce un obiettivo strategico dell'amministrazione comunale, da attuare nel rispetto e compatibilmente con le norme e i vincoli normativi ed in coerenza con i fabbisogni di personale;
- che l'Ente si avvale, di una forza lavoro di n. 21 dipendenti a tempo determinato part-time a 24 ore, di cui n. 19 lavoratori assunti ai sensi delle LL.RR. n. 85/95 e n. 16/06 e n. 2 lavoratori assunti ai sensi della L.R. n. 21/2003;
- che per i suddetti lavoratori rientranti nella categoria del regime transitorio, avendo gli stessi maturato una consistente esperienza e professionalità, si ritengono sussistenti le esigenze organizzative e che, pertanto, nei limiti consentiti dalle norme vigenti e dei limiti in materia di bilancio e di spesa di personale, il Comune di Alì intende avviare processi di stabilizzazione attivando il regime speciale previsto dal combinato disposto dell'art. 20 del D.lgs. n. 75/2017, dell'art. 3 della L.R. 27/2016 e dall'art. 26 della L.R. 8/2018 (legge di stabilità regionale);
- che la spesa di ogni singola cessazione deve essere rapportata ad anno intero indipendentemente dalla data di effettiva cessazione dal servizio e su questo importo deve essere calcolata la relativa percentuale costituente tetto per le nuove assunzioni a tempo indeterminato;
- che la spesa di ogni assunzione con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, in analogia a quanto precedentemente indicato, deve essere rapportata ad anno intero, indipendentemente dalla data di assunzione prevista nello strumento di programmazione;

EVIDENZIATO che con la deliberazione della Giunta Municipale n. 30 del 11.05.2012, esecutiva ai sensi di legge, si approvava il programma triennale del fabbisogno di personale per il periodo 2012/2014;

DATO ATTO che:

- con i suddetti provvedimenti si avviava la procedura di stabilizzazione *ex* L.R. 24/2010 del personale precario di cui alle LL.RR. 85/1995 e la L.R. 16/2006, da realizzarsi con la trasformazione a tempo indeterminato e parziale del rapporto di lavoro, per la copertura dei posti vacanti in d.o., necessaria per assicurare il funzionamento della struttura organizzativa anche in considerazione della mancata sostituzione dei dipendenti collocati a riposo negli anni precedenti e di quelli di cui si prevedeva la cessazione degli anni futuri per il perdurare dei vincoli assunzionali imposti da leggi finanziarie negli ultimi anni;
- tali procedure di stabilizzazione si arrestavano con l'approvazione delle graduatorie definitive dei relativi concorsi, dal momento che - per la conclusione delle stesse al fine di dar corso alle assunzioni già previste dalla citata deliberazione di G.M. 30/2012 - il Comune rimaneva in attesa di conoscere le determinazioni del competente Assessorato Regionale in merito al riconoscimento del contributo regionale previsto dalla L.R. 24/2010 successivo alla trasformazione a tempo indeterminato dei contratti di diritto dei lavoratori in oggetto, pari al quintuplo del contributo regionale annuale;

- il Comune, tuttavia, non riceveva mai riscontro alle reiterate richieste di contributo di cui sopra, salvo apprendere, a seguito dell'approvazione della L.R. 5/2014, l'abrogazione delle disposizioni che prevedevano il contributo stesso e la cancellazione delle risorse a tale contributo destinate;
- pertanto si rendeva impossibile realizzare la stabilizzazione del personale a t.d. come programmato con la citata deliberazione di G.M. 30/2012 in quanto a seguito della suddetta modifica legislativa regionale veniva a mancare uno dei presupposti alla base dell'intero procedimento;

Preso atto che questo Ente, a seguito di procedure concorsuali, ai fini della stabilizzazione a tempo indeterminato dei lavoratori titolari di contratto a tempo determinato rientranti nel regime transitorio dei lavoratori socialmente utili ai sensi della L.R. n. 24/2010, con le determinate adottate dal Responsabile dell'Area Amministrativa di seguito indicate aveva approvato le relative graduatorie per i seguenti posti part-time a 24 ore:

- Determina n. 207 del 20.12.2012, per la copertura di n. 6 posti di Istruttore Amministrativo, cat. C/C1;
- Determina n. 208 del 20.12.2012, per la copertura di n. 2 posti di Istruttore Contabile, cat. C/C1;
- Determina n. 202 del 20.12.2012, per la copertura di n. 1 posto di Esecutore Contabile, cat. B/B1;
- Determina n. 203 del 20.12.2012, per la copertura di n. 1 posto di Esecutore Tecnico Manutentivo, cat. B/B1;
- Determina n. 204 del 20.12.2012, per la copertura di n. 5 posto di Operatore Generico, cat. A/A1;
- Determina n. 205 del 20.12.2012, per la copertura di n. 1 posto di Operatore Servizi Tecnico Manutentivi, cat. A/A1;
- Determina n. 206 del 20.12.2012, per la copertura di n. 3 posto di Operatore Servizi socio assistenziali scolastici, cat. A/A1;

Dare atto che le graduatorie delle procedure di stabilizzazione di cui all'art. 6 della L.R. 29 dicembre 2010, n. 24, approvate dal Comune di Al', concernono i seguenti profili professionali, con i relativi nominativi collocati in posizione utile:

- n. 6 posti, part - time a 24 ore, di "ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO" - cat. C - posizione economica C1:

1. Dascola Rita
2. Cozzo Natala Giuseppa
3. Agnello Antonina
4. Fiumara Paola Carmela
5. Ferrara Maria Antonietta
6. Smeralda Catena

- n. 2 posti, part - time a 24 ore, di "ISTRUTTORE CONTABILE" - cat. C - posizione economica C1:

1. Cucinotta Domenica
2. Di Blasi Giuseppina A.A.

- n. 1 posti, part - time a 24 ore, di "ESECUTORE CONTABILE" - cat. B - posizione economica B1:

1. Ferrara Giuseppa

- **n. 1 posti, part - time a 24 ore, di "ESECUTORE TECNICO MANUTENTIVO" - cat. B - posizione economica B1:**

1. Cozzo Carmela

- **n. 5 posti, part - time a 24 ore, di "OPERATORE GENERICO" - cat. A - posizione economica A1:**

1. Davì Concetta

2. Grioli Santa

3. D'Angelo Maria

4. Davì Santa

5. Rizzo Natalina

- **n. 1 posti, part - time a 24 ore, di "OPERATORE SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI" cat. A - posizione economica A1:**

1. Triolo Aurelio

- **n. 3 posti, part - time a 24 ore, di "OPERATORE SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI SCOLASTICI" cat. A - posizione economica A1:**

1. Agnello Maria Enza

2. D'Angelo Giovanna

3. D'Angelo Carmela

Rilevato

- che, negli anni successivi, si è proceduto sulla base delle vigenti disposizioni normative nazionali e regionali alla proroga dei contratti a tempo determinato e parziale, in vista del perfezionamento delle procedure di stabilizzazione, più volte rinviate a causa del mutevole e non univoco quadro normativo e finanziario;
- che, da ultimo, con Delibere della Giunta Municipale n. 125 del 30.12.2017 e n. 20 del 31.01.2018 è stata disposta la prosecuzione dei contratti fino al 31.12.2018 per n. 19 lavoratori titolari di contratto a tempo determinato ai sensi delle ll.rr. 85/95 e 16/06 e per n. 2 lavoratori titolari di contratto a tempo determinato ai sensi dell'art. 25 della l.r. n. 21/2003;

Dato atto che nell'anno 2016 (deliberazioni di Giunta Comunale n. 30 del 24/06/2016; n. 31 del 24/06/2016; n. 32 del 24/06/2016; n. 33 del 24/06/2016; n. 52 del 02/11/2016; n. 66 del 28/12/2016), esecutive ai sensi di legge, a causa di eccedenza finanziaria e funzionale dell'Ente sono state collocate a riposo d'ufficio n. 5 unità, di cui:

- n. 1 posizione di Istruttore tecnico Direttivo cat. D, presso Area Tecnica;
- n. 1 posizione di Istruttore tecnico cat. C, presso area Tecnica;
- n. 3 posizioni di istruttore Amministrativo cat. C, presso Area Amministrativa "
- che nel mese di agosto 2018 è stato deliberato un ulteriore collocamento in quiescenza per raggiungimento dei limiti di età del dipendente a tempo indeterminato full time Sig.ra Natala Triolo, cat. B4;

Ritenuto necessario procedere alla **ricognizione del personale** interessato alle procedure di stabilizzazione ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 75/2017;

Dato atto che i dirigenti ovvero i responsabili dei settori hanno effettuato la verifica della condizione organizzativa esistente nell'ente e che non risultano da tale verifica condizioni di eccedenza di personale, del che l'ente dà atto con il seguente provvedimento (Si intende come mancanza delle condizioni di eccedenza del personale il fatto che tutti i dipendenti a tempo indeterminato sono impegnati pienamente per lo svolgimento dei compiti svolti dall'ente e che, anzi, risulta la necessità che vi siano rafforzamenti del personale in servizio al fine di pervenire al risultato di una ottimale gestione delle attività svolte. La verifica della mancanza delle condizioni di eccedenza del personale è stata effettuata in modo analitico per ogni singola articolazione organizzativa dell'ente in relazione ai servizi svolti ed alle attività assegnate ad ogni dipendente in servizio. Essa è inoltre stata disposta sulla base dei dati finanziari, avendo cioè in conto che l'ente rispetta il tetto alla spesa del personale per cui si rientra nell'ambito delle condizioni previste dalla legislazione nazionale. L'assenza di personale in sovrannumero è dimostrata dalla mancanza di dipendenti che coprono posti extra dotazione organica);

Dato atto che il finanziamento dei predetti contratti in dotazione organica è assicurato dalla Regione Siciliana con le risorse del Fondo di cui all'art. 30, comma 7, della legge regionale 5/2014, nonché con le risorse di cui all'art. 6, comma 1 della L.R. n. 27/2016 (assegnazioni regionali di parte corrente);

Dato atto che la legge di stabilità regionale n. 8 dell'8 maggio 2018, al primo comma stabilisce, in armonia con le disposizioni recate dal decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 e dalla relativa disciplina di attuazione, il comma 22 dell'articolo 3 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 27 è sostituito dal seguente: “22. *Nelle more dell'individuazione degli esuberanti di personale di cui alle procedure previste dall'articolo 2 sono consentiti i percorsi di stabilizzazione di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo nonché ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.*”;

Dato altresì atto, in particolare, che l'art. 20, comma 1, consente l'assunzione a tempo indeterminato del personale non dirigenziale mediante riconversione del contratto a tempo determinato, purché in possesso di tutti i requisiti a seguire:

- a) risulti in servizio, anche per un solo giorno, successivamente alla data del 28 agosto 2015, con contratto di lavoro a tempo determinato presso l'amministrazione che deve procedere all'assunzione;
- b) sia stato assunto a tempo determinato attingendo ad una graduatoria, a tempo determinato o indeterminato, riferita ad una procedura concorsuale - ordinaria, per esami e/o titoli, ovvero anche prevista in una normativa di legge - in relazione alle medesime attività svolte e intese come mansioni dell'area o categoria professionale di appartenenza, procedura anche espletata da amministrazioni pubbliche diverse da quella che procede all'assunzione;
- c) abbia maturato, al 31 dicembre 2017, alle dipendenze della stessa amministrazione che procede all'assunzione, almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni. Gli anni utili da conteggiare ricomprendono tutti i rapporti di lavoro prestato direttamente con l'amministrazione, anche con diverse tipologie di contratto flessibile, ma devono riguardare attività svolte o riconducibili alla medesima area o categoria professionale che determina poi il riferimento per l'amministrazione dell'inquadramento da operare, senza necessità poi di vincoli ai fini dell'unità organizzativa di assegnazione;

Dato, altresì, atto che l'art. 20, comma 2, consente alle amministrazioni, per il triennio 2018-2020, di bandire procedure concorsuali riservate, al personale non dirigenziale che possiede tutti i seguenti requisiti:

- a) risulti titolare, successivamente alla data del 28 agosto 2015, di un contratto di lavoro flessibile presso l'amministrazione che bandisce il concorso, quindi anche i soggetti titolari di collaborazioni coordinate e continuative;

b) abbia maturato, alla data del 31 dicembre 2017, almeno tre anni di contratto, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, presso l'amministrazione che bandisce il concorso;

ACCERTATO che l'Ente rispetta i vincoli finanziari previsti dalle vigenti disposizioni normative in materia di assunzioni e che in particolare, come attestato dal Responsabile dell'Area amministrativa e dal Responsabile del Servizio Finanziario, per quanto di rispettiva competenza, mediante l'apposizione del parere di regolarità tecnica e contabile sul presente atto:

- sono rispettati gli obiettivi imposti dalla normativa sul pareggio di bilancio per l'anno 2017 e che la relativa attestazione è stata trasmessa alla Ragioneria Generale dello stato;
- il rispetto di tali obiettivi è previsto anche per l'anno 2018;
- l'attuale numero di dipendenti di ruolo, titolari di contratto a tempo indeterminato del Comune di Ali), è pari a 8 unità;
- questo Ente non rientra nel campo di applicazione dell'art. 244 del D.lgs. n. 267/2000 (enti dissestati) né dell'art. 242 del medesimo decreto (enti strutturalmente deficitari);
- l'Ente rispetta l'obbligo di certificazione dei crediti sulla piattaforma telematica;

Ribadita la volontà dell'ente di procedere alla stabilizzazione dei lavoratori precari che sono in possesso dei relativi requisiti utilizzando le opportunità offerte dalla citata normativa;

Visti:

- il D.Lgs. n. 75/2017, art. 20, relativo al superamento del precariato nelle PP.AA. da effettuarsi nel triennio 2018/2020;
- le L.R. 5/14, la L.R. n. 27/16 ed in ultimo la L.R. n. 8 del 8/5/2018 e, in particolare, l'art. 26;
- la Circolare esplicativa della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento Funzione Pubblica – n. 3 del 23/11/2017 recante Indirizzi operativi in materia di valorizzazione dell'esperienza professionale del personale con contratto di lavoro flessibile e superamento del precariato che costituiscono linee guida per la stabilizzazione dello stesso personale precario;
- la nota prot. n. 16042 del 5.11.2018 dell'Assessorato delle Autonomie locali e della Funzione pubblica;

Preso atto che le stabilizzazioni costituiscono nuove assunzioni e che, pertanto, le stesse restano sottoposte al rispetto dei vincoli alle assunzioni;

Preso atto che attualmente risultano in servizio presso l'Ente:

- n. 19 lavoratori titolari di contratto a tempo determinato, part-time (24ore settimanali) ai sensi delle LL.RR. n. 85/95 e 16/06;
- n. 2 lavoratori titolari di contratto a tempo determinato, part-time 24 ore settimanali) ai sensi dell'art. 25 della L.R. 21/2003;

Considerato

- che le procedure di reclutamento speciale transitorio previste dalla richiamata normativa debbono svolgersi nel triennio 2018/2020 e sono rivolte ai soggetti in possesso dei requisiti previsti dai commi 1 e 2 dell'art. 20 cit., tra i quali non rientrano i lavoratori assunti ai sensi dell'art. 110 del D.Lgs. 267/2000 (cfr. comma 7 dell'art. 20 del D.Lgs. 75/2017) né i lavoratori socialmente utili (cfr. Corte Conti, sezione regionale di controllo per la Lombardia, delibera n. 327/2017);
- che la mancata ingiustificata conclusione da parte dei comuni, entro il termine fissato dalla norma a decorrere dal 2021 comporta la riduzione delle assegnazioni ordinarie della Regione in favore del Comune (art. 26, c. 2 L.R. 8/2018);

- che ai soli fini delle stabilizzazioni costituiscono quote di capacità assunzionali le spese di cui al c. 28, art. 9 D.Lgs. 78/2010, in misura corrispondente alla media del triennio 2015/2017 (art. 23, c. 5 L.R. 8/2018);
- che limitatamente alle stabilizzazioni gli enti calcolano il tetto alla spesa del personale (C, 557, art. I L. 296/06) al netto del contributo regionale;
- che le assunzioni secondo le procedure di cui al presente comma sono regolate con contratto di lavoro a tempo indeterminato, anche parziale, che, per singola unità lavorativa, in termini di costo complessivo annuo e di giornate lavorative nonché per gli aspetti connessi all'inquadramento giuridico ed economico, è uguale a quello relativo al contratto a tempo determinato in essere al 31 dicembre 2015;

CONSIDERATO che, in coerenza con il Piano Triennale del Fabbisogno del personale, approvato con deliberazione di G.M. n. 32 del 07/02/2018 e n. 127 del 17/09/2018, occorre definire le modalità di copertura dei posti che si intendono coprire a tempo indeterminato secondo il seguente prospetto:

MODALITA' DI STABILIZZAZIONE: assunzione in ruolo con contratto individuale di lavoro a tempo parziale (24 ore/66,67%) ed indeterminato, ai sensi dell'art. 20, comma 1 del D.lgs. n. 75/2017, attingendo alla graduatorie concorsuali preesistenti di cui alla L.R. 24/2010. Pertanto,

• **DIPENDENTI IN POSSESSO DEI REQUISITI DI CUI AL COMMA 1 DELL'ART. 20 DEL D.LGS. N. 75/2017:**

n. 19 unità titolari di contratto a tempo determinato ai sensi delle LL.RR. n. 85/95 e 16/06, già inseriti nelle graduatorie predisposte a seguito di procedure concorsuali indette dall'amministrazione ai sensi della L.R. n.24/2010 ed approvate con determinazioni di cui sopra del Responsabile dell'area amministrativa, la cui validità è stata da ultimo prorogata fino al 31/12/2018 ai sensi dell'art. 3, comma 4 della L.R. n. 27/2016:

- n. 6 posti, part - time a 24 ore, di "ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO" - cat. C - posizione economica C1:

1. Dascola Rita, nata ad Alì, il 01/01/1966, CF: DSC RTI 66A41 A194J;
2. Cozzo Natala Giuseppa, nata ad Alì, il 25/12/1967, CF: CZZ NLG 67T65A194T;
3. Agnello Antonina, nata a Alì l'11/03/1972, CF. GNL NNN72C51A194V;
4. Fiumara Paola Carmela, nata ad Alì il 30/05/1966, CF: FMR PCR 66E70 A194W;
5. Ferrara Maria Antonietta, nata ad Alì il 16/10/1965, CF: FRR MNT 65R56 A194Z;
6. Smeralda Catena, nata ad Alì il 11/08/1965, CF: SMR CTN 65M51 A194S;

- n. 2 posti, part - time a 24 ore, di "ISTRUTTORE CONTABILE" - cat. C - posizione economica C1:

1. Cucinotta Domenica, nata a Messina, il 11/08/1962, CF: CCN DNC 62M51 F158R;
2. Di Blasi Giuseppina A.A., nata ad Alì il 01/02/1964, CF: DBL GPP 64B41 A194Z;

- n. 1 posti, part - time a 24 ore, di "ESECUTORE CONTABILE" - cat. B - posizione economica B1:

1. Ferrara Giuseppa, nata ad Alì il 21/03/1960, CF: FRR GPP 60C61 A194C;

- n. 1 posti, part - time a 24 ore, di "ESECUTORE TECNICO MANUTENTIVO" - cat. B - posizione economica B1:

1. Cozzo Carmela, nata a Messina il 02/12/1956, CF: CZZ CML 56T42 F158Z;

- **n. 5 posti, part - time a 24 ore, di "OPERATORE GENERICO" - cat. A - posizione economica A1:**

1. Davì Concetta, nata ad Alì, il 31/12/1969, CF: DDA CCT 69T71 A194O;
2. Grioli Santa, nata a Messina il 24/07/1964, CF: GRL SNT 64L64 F158E;
3. D'Angelo Maria, nata a Messina il 15/11/1965, CF: DNG MRA 65S55 F158E;
4. Davì Santa, nata ad Alì, il 21/07/1960, CF: DVA SNT 60L61 A194Z;
5. Rizzo Natalina, nata ad Alì il 14/12/1962, CF: RZZ NLN 62T54 A194T;

- **n. 1 posti, part - time a 24 ore, di "OPERATORE SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI" cat. A - posizione economica A1:**

1. Triolo Aurelio, nato ad Alì il 04/02/1969, CF: TRL RLA 69B04 A194D;

- **n. 3 posti, part - time a 24 ore, di "OPERATORE SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI SCOLASTICI" cat. A - posizione economica A1:**

1. Agnello Maria Enza, nata ad Alì, il 28/11/1969, CF: GNL MNZ 69S 68 A194M;
2. D'Angelo Giovanna, nata ad Alì, il 21/04/1964, CF: DNG GNN 64D61 A194U;
3. D'Angelo Carmela, nata ad Alì, il 09/09/1960, CF: DNG CML 60P49 A194X;

MODALITA' DI STABILIZZAZIONE: Procedura concorsuale interamente riservata ai sensi del comma 2 dell'art. 20 del D.Lgs. n. 75/2017.

• **DIPENDENTI IN POSSESSO DEI REQUISITI DI CUI AL COMMA 2 DELL'ART. 20 DEL D.LGS. N. 75/2017:**

n. 2 posti, part - time a 24 ore, di "OPERATORE GENERICO" - cat. A - posizione economica A titolari di contratto a tempo determinato ai sensi dell'art. 25 della L.R. 21/2003:

1. Conti Maria nata ad Alì il 20/12/1973, CF: CNT MRA 73T60 A194H;
2. Mangiamele Giuseppina nata a Stigliano il 12/03/1969, CF: MNG GPP 69C52 I954W;

Ritenuto di dover definire le modalità di copertura dei posti che si intendono coprire a tempo indeterminato;

A) Capacità assunzionale ordinaria

Precisato che con specifico riguardo ai limiti alla spesa di personale ed alle assunzioni a tempo indeterminato, posti dal comma 562 della legge finanziaria 2007 per gli enti non soggetti al patto di stabilità, la Corte dei Conti, a sezioni riunite con deliberazione n. 52/CONTR/10 del 11/11/2010, ha stabilito "che è possibile in tendere l'espressione "nel limite delle cessazioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato complessivamente intervenute nel precedente anno "come comprensiva di tutte le vacanze complessivamente verificatesi dall'entrata in vigore della norma limitatrice, non ancora coperte alla data di riferimento" Le Sezioni riunite hanno, pertanto, affermato che il significato da attribuire all'espressione "nel precedente anno" contenuta nell'art. 1, comma 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dall'art. 3, comma 121, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, possa riferirsi a cessazioni intervenute successivamente all'entrata in vigore della norma, anche in precedenti esercizi, rifluenti nell'anno precedente a quello nel quale si intende effettuare l'assunzione;

Atteso:

- che detta quota di turn-over al 25%, resta confermata in relazione ai parametri fissati dal DM 10 aprile 2017, che ha fissato i rapporti medi dipendenti-popolazione validi per gli enti in condizioni di dissesto, per il triennio 2017/2019, ed in relazione al numero di assunzioni programmate, per l'anno 2018, ivi comprese le stabilizzazioni;
- che l'art. 3 comma 5 del D.L. 90/2014 recita "*La predetta facoltà ad assumere è fissata nella misura dell'80 per cento negli anni 2016 e 2017 e del 100 per cento a decorrere dall'anno 2018*";
- che, successivamente, l'art. 1 comma 228 e seguenti della legge 208/2015 ha aperto una parentesi per il triennio 2016/2018 introducendo percentuali diverse e più ridotte e, pertanto, al 31 dicembre di quest'anno la parentesi si chiuderà e tornerà in vigore l'art. 3 del D.L. 90/2014;
- che l'art. 4, c. 3 del D.L. 78/2015 (convertito con modificazione dalla L. 6 agosto 2015, n. 125) ha integrato il su citato art. 3, c. 5 del DL 90/14 come segue "*è altresì consentito l'utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al triennio precedente*" prevedendo così la possibilità di utilizzare "i resti" delle facoltà assunzionali non utilizzate negli anni precedenti, non oltre, però, il triennio;
- che in relazione alla pronuncia della Corte dei Conti — sez. Autonomie n. 28 del 14/09/2015, nella quale si chiarisce che il riferimento ai residui del budget anni precedenti è "*da intendersi in senso dinamico, con scorrimento e calcolo dei resti, a ritroso, rispetto all'anno in cui si intende effettuare le assunzioni*" e perciò per l'anno in corso al triennio 2015-2017, fermo restando che le quote relative agli anni 2015 e 2016, rispettivamente con riferimento alle cessazioni 2014 e 2015 non possono essere utilizzate fino a che non saranno accertate eventuali situazioni o meno di eccedenza /sovrannumero da parte degli enti di area vasta siciliani;

RILEVATO che il Responsabile dell'Area economico-finanziaria, sulla base dei dati contabili dell'ente e tenendo conto dei richiamati criteri previsti dalla normativa vigente in materia di capacità assunzionale ha predisposto la seguente tabella riepilogativa:

| CAPACITA' ASSUNZIONALE ORDINARIA RESTI + TURN OVER | | | | |
|---|-------------|--------------------------------|---|---|
| Annualità | % turn over | Somme derivanti da cessazioni | Resti | Quota assunzionale con resti anni precedenti |
| Anno 2015 (Cessato 2014) | 60% | //////////////////// | Capacità riservata agli Enti di Area Vasta € | |
| anno 2016 (cessato 2015) | 25% | //////////////////// | Capacità riservata agli Enti di Area Vasta | |
| anno 2017 (cessato 2016) | 25% | | //////////////////// | |
| anno 2018 (cessato 2017) | 25% | //////////////////// | //////////////////// | |
| anno 2019 (cessato 2018) | 100% | Cat. B4 € 28.492,36 | | € 3.561,55* (decurtato del 50% per riserva all'esterno) |
| anno 2020 (cessato 2019) | 100% | 4 C5 e n. 1 D6 € 178.832,59 | | 44.708,15* (decurtato del 50% per riserva all'esterno)% |

***Decurtato inoltre** del 25% per rapporto dipendenti a tempo indeterminato popolazione superiore al 25%.

Preso atto che dette capacità sono state calcolate secondo quanto stabilito con Circolare n. 11786 della Funzione Pubblica, condivisa con il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato e delle indicazioni della Corte dei Conti, sez. Reg.le per l'Emilia Romagna n. 18/2012/ PAR, ovvero comprendendo:

- trattamento tabellare annuo: con riguardo alle cessazioni di personale verificatosi in corso d'anno, il budget assunzionale di cui all'art. 3, c, 5 quater DL 90/2014 va calcolato imputando la spesa regime "per l'intera annualità" Corte dei Conti — Sez. Autonomie n. 28 del 14 settembre 2015;
- quota indennità di comparto a carico del bilancio;
- I.V.C. dell'anno 2010;
- Oneri riflessi ed Irap;
- Risparmi derivanti dal taglio del Fondo salario accessorio: viene calcolato dividendo la quota complessiva del fondo per il valore medio dei presenti nel medesimo anno - ciò posto viene garantita uniformità dei criteri con quelli utilizzati per operare il preliminare accertamento dell'incidenza della spesa del personale su quella corrente (Corte dei Conti, sez. Reg.le per l'Emilia Romagna n. 18/2012/ PAR);

B) Budget aggiuntivo

Considerato che, in via ulteriormente migliorativa rispetto alle predette facoltà assunzionali, la Regione Siciliana ha maggiorato il budget assunzionale per il riassorbimento del personale precario al dichiarato fine di poter realizzare il graduale superamento dell'utilizzo di personale con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato;

Atteso che:

- con l'art. 3 della L.R. 31 dicembre 2016 n. 27 è stato stabilito che *“nei limiti del proprio fabbisogno e della disponibilità in organico, fermo restando il rispetto degli obiettivi del saldo non negativo in termini di competenza tra le entrate e le spese finali e le nonne di contenimento della spesa di personale, i Comuni possono adottare le procedure previste dall'art. 4, commi 6 e 8, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013 n. 125, con priorità per le procedure di cui al comma 6, negli anni 2017 e 2018, aggiungendo, al limite finanziario fissato dall'articolo 35, comma 3 bis, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165, le risorse previste dall'articolo 9, comma 28, ottavo periodo, del decreto legge 31 maggio 2010 n. 78 convertito con modificazioni dalla Legge 30 luglio 2010 n. 122 e s.m.i. in misura non superiore al loro ammontare medio relativo al triennio anteriore al 2016;*
 - il comma 5 dell'art. 26 della L.R. n. 8 dell'8/05/2018 prevede la possibilità, ai fini della stabilizzazione, di ampliare per il triennio 2018-2020, le risorse finanziarie utilizzabili, ammettendo il ricorso, oltre ai finanziamenti regionali ed alle facoltà assunzionali nei limiti previsti dalla normativa vigente, anche all'utilizzo della spesa storica, ove sostenibile a regime, disciplinata dall'art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010, calcolata in misura corrispondente alla media del triennio 2015-2017 e, ai fini delle disposizioni dirette al contenimento della spesa, al netto del contributo erogato dalla Regione;
 - nello specifico, l'ottavo periodo dell'art. 9 comma 28 del D.L. n. 78/2010 stabilisce che ai fini del contenimento della spesa pubblica, nessuna limitazione all'utilizzo del personale a tempo determinato può essere validamente imposta agli Enti locali che risultino in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296 e s.m.i., nonché qualora detto utilizzo avvenga *“nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente”*;
 - quindi, attraverso la manovra disposta dalla Regione Siciliana, che, con la L.R. 27/2016 ha proceduto al sostanziale consolidamento, in caso di stabilizzazione del personale precario, del

contributo già erogato agli Enti Locali per l'utilizzo dei medesimi lavoratori a tempo determinato, dette risorse quantificate in misura massima nell'ammontare medio relativo al triennio anteriore al 2016 sono divenute, ad ogni effetto di legge, concretamente disponibili e, come tali, idonee a costituire budget aggiuntivo per la stabilizzazione di detto personale;

- quindi, proprio per questo motivo, anche un eventuale contributo aggiuntivo da parte della Regione finalizzato al riassorbimento del personale precario attualmente utilizzato dall'Ente non graverebbe, a livello di calcolo dei limiti e vincoli assunzionali, sulle spese di personale del Comune;
- inoltre, ai sensi del comma 6 dell'art. 3 della L.R. 27/2016, "*Per le assunzioni di soggetti inseriti nell'elenco di cui all'articolo 30, comma 1, della legge regionale n. 5/2014, titolari di contratto a tempo determinato, effettuate dai soggetti di cui al comma 10, lettere a) e d), con le procedure richiamate dal presente articolo a decorrere dalla data di assunzione, per l'intera durata del rapporto di lavoro, è riconosciuto un contributo in misura pari a quanto previsto dal medesimo comma 10 e con le medesime modalità, parametrato in base ai soggetti assunti;*"
- ai sensi del citato comma 10, detto contributo è parametrato nei limiti "*della spesa complessivamente sostenuta dall'Ente nell'anno 2015 e con riferimento al numero di ore oggetto dei rapporti di lavoro a tempo determinato in corso al 31.12.2015*" al cui onere la Regione Siciliana provvederà a far fronte "*mediante l'utilizzo di parte del Fondo di cui all'art. 30, comma 7, della LR 5/2014 e s.m.i., nonché, per la quota complementare a carico degli enti utilizzatori alla data del 31 dicembre 2015, mediante utilizzo di parte delle assegnazioni ordinarie della Regione in favore di ciascun Comune*";
- sulla base delle previgenti disposizioni di cui all'art. 30 della L.R. 5/2014, nonché di quelle successive di cui alla recente Circolare prot. 6615 del 19.04.2017 la spesa media sostenuta nel triennio 2013 - 2015 per i lavoratori precari del Comune di Alì risulta una media complessiva pari ad € 378.392,92, e che, quindi, ai sensi dell'art. 3 della L.R. 27/2016, è possibile individuare quale budget assunzionale destinato esclusivamente alla stabilizzazione del personale contrattista attualmente utilizzato da questo Ente D.R.S. s.2 del 10/12/2018);

Visto il seguente prospetto:

| SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO TRIENNIO 2015-2017 CON CCNL 31/07/2009 | | | |
|---|---|---|---------------------------------|
| ANNO | CONTRIBUTO EROGATO DALLA REGIONE SICILIANA | COSTO COMPLESSIVO PERSONALE PRECARIO | Costo a CARICO DEL COMUNE |
| | FONDO STRAORDINARIO | | |
| 2015 | € 378.392,92 | € 404.442,68 | € 26.049,76 |
| 2016 | € 378.392,92 | € 404.442,68 | € 26.049,76 |
| 2017 | € 378.392,92 | € 404.442,68 | € 26.049,76 |
| Totali triennio | € 1.135.178,76 | € 1.213.328,04 | € 78.149,28 |

- Richiamato inoltre, quanto espresso nella nota prot. n. 16042 del 05/11/2018, laddove l'Assessorato delle Autonomie Locali e della Funzione pubblica afferma che: "*Il comma 10*

dell'art. 3 della legge regionale n. 27/2016 dispone che la Regione garantisce la copertura delle spese per il personale precario degli enti locali appartenente al bacino dei lavoratori socialmente utili di cui alle leggi regionali: n. 85/1995, n. 16/2006 e s.m.i.; n. 21/2003; n. 27/2007 e s.m.i. nonché il personale di cui all'art. 4 della l.r. n. 3/1993 e quello previsto dal Fondo Nazionale Occupazione; detta copertura è assicurata come di seguito specificato:....b) per la restante parte (c.d. "quota complementare" rispetto alla spesa originariamente a carico degli enti) si provvede:

- ✓ Per i comuni a valere sulle assegnazioni annuali regionali (art. 6, comma 1 della l.r. n. 5/2014); pertanto, in sede di riparto delle assegnazioni annuali di parte corrente per i comuni per i comuni, l'Amministrazione regionale deve provvedere a vincolare una parte delle assegnazioni annuali all'integrazione della copertura finanziaria per il pagamento delle spese derivanti dei contratti a tempo determinato prorogati dagli enti";
- Che, pertanto, la quota complementare a valere sulle assegnazioni annuali regionali ex art. 6, comma 1, l.r. n. 5/04 è pari ad € 26.049,76 e, per l'effetto alla cd. "spesa storica" ex art. 9 comma 28 del D.L. n. 78/2010 (D.A. n.201del31/07/2018);

Evidenziato che con la legge di stabilità regionale n. 8 del 08/05/2018 (art. 26), pubblicata nella G.U.R.S. n. 21 dell'11/05/2018, sono state apportate ulteriori modifiche alla L.R. 31 dicembre 2016, n. 27;

PERTANTO,

- che con l'art. 26 della legge di stabilità regionale 2018 (L.R. 8/2018), è stato modificato il comma 22 dell'art. 3 della L.r. 27/2016, prevedendo che "*Nelle more dell'individuazione degli esuberanti di personale di cui alle procedure previste dall'articolo 2 sono consentiti i percorsi di stabilizzazione di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo nonché ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.*", per cui può ritenersi superato il precedente vincolo previsto nella formulazione originaria della L.R. 27/2017 e viene definitivamente chiarita l'applicabilità delle procedure previste dall'art. 20 del D.Lgs. n. 75/2017;
- che, con la medesima legge di stabilità regionale è stato altresì modificato anche il comma 21 dell'art. 3 della L.r. n. 27/2016, **prevedendo l'erogazione del contributo regionale anche per le proroghe dei contratti e la stabilizzazione del personale presente nelle graduatorie delle procedure di stabilizzazione di cui all'articolo 6 della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 24;**
- che sono stati modificati anche i termini previsti dal comma 8 e dal comma 9 della L.r. n. 27/2016, prevedendo che **la conclusione dei processi di stabilizzazione debba avvenire entro il 31/12/2020;**

RICHIAMATE, altresì le seguenti ulteriori disposizioni di carattere finanziario, previste dall'art. 26 della legge di stabilità regionale 2018 (L.R. n. 8 del 08/05/2018):

- **comma 6.** Ferme restando le norme di contenimento della spesa del personale, limitatamente alle risorse regionali aggiuntive assicurate dalle autorizzazioni di spesa di cui al comma 1 dell'articolo 6 e al comma 7 dell'articolo 30 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e dalle autorizzazioni di spesa di cui al comma 10, lettera b), dell'articolo 3 della legge regionale n. 27/2016, **gli enti locali, in conformità a quanto disposto dall'articolo 20 del decreto legislativo n. 75/2017, provvedono ad avviare, entro il 31 dicembre 2018, le procedure di stabilizzazione dei lavoratori a tempo determinato, con contratti a tempo indeterminato anche part-time, per un numero di ore non inferiore a quello in essere con il medesimo lavoratore al 31 dicembre 2015. Ove non ricorrano le condizioni di cui al comma 1 dell'articolo 20 del decreto**

legislativo n. 75/2017, gli enti locali sono autorizzati ad avviare le procedure di stabilizzazione per i soggetti che prestano servizio presso lo stesso ente a valere sulle risorse regionali richiamate nel presente articolo, mediante le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 20 del medesimo decreto legislativo, interamente riservate ai medesimi;

- **comma 7.** Le procedure di stabilizzazione di cui al comma 6, a totale ed esclusivo carico delle risorse regionali gravanti sui capitoli 191310, 191301 e 191320, **non sono soggette ai vincoli e ai limiti della spesa del personale propria dei singoli enti.**
- **comma 8.** La copertura finanziaria degli interventi previsti dal presente articolo è assicurata per l'esercizio finanziario 2018 dalle autorizzazioni di spesa di cui al comma 1 dell'articolo 6 e al comma 7 dell'articolo 30 della legge regionale n. 5/2014 e dalle autorizzazioni di spesa di cui al comma 10, lettera b), dell'articolo 3 della legge regionale n. 27/2016 e dal 2019 fino al 2038 dallo stanziamento del capitolo 215754 istituito ai sensi del comma 21 dell'articolo 3 della legge regionale n. 27/2016, nei limiti delle autorizzazioni di spesa già previsti per l'esercizio finanziario 2018. A tal fine il Ragioniere generale è autorizzato, previa delibera di Giunta, ad iscrivere su richiesta del dipartimento regionale delle autonomie locali le relative somme sui pertinenti capitoli di bilancio (191310 e 191320).
- **comma 9.** Le amministrazioni comunali ancora interessate nelle attività di lavori socialmente utili sono autorizzate ad avviare le procedure per la stabilizzazione ai sensi del comma 14 dell'articolo 20 del decreto legislativo n. 75/2017 senza oneri a carico del bilancio della Regione;
- **comma 10.** Le disposizioni di cui al comma 6 si applicano alle procedure di stabilizzazione del personale di cui all'articolo 32 della legge regionale n. 5/2014 e successive modifiche ed integrazioni e degli enti sottoposti a tutela e vigilanza della Regione con risorse proprie;
- **comma 11.** Le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 10 e 11, della legge regionale n. 27/2016 e successive modifiche ed integrazioni si applicano anche in favore dei lavoratori a tempo determinato utilizzati nella prosecuzione dei progetti di cui all'articolo 4, comma 4, della medesima legge regionale;
- **comma 12.** Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 11 per l'anno 2017, quantificati in 1.350 migliaia di euro, si provvede con le maggiori entrate derivanti dai recuperi da operare nel corrente esercizio ai sensi del comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale n. 5/2014 e successive modifiche ed integrazioni.

RICHIAMATE

- la deliberazione di G.M. n. 31 del 07/02/2018 concernente la verifica (negativa), ai sensi dell'art. 33 del d.lgs. n. 165/2001, delle situazioni di soprannumero o di eccedenza del personale dipendente in servizio presso l'ente;
- la deliberazione di G.M. n. 30 del 07/02/2018 con la quale si è determinata la dotazione organica;
- la deliberazione di G.M. n. 32 del 07/02/2018, avente ad oggetto "Approvazione Programma Triennale del fabbisogno di personale anni 2018/2020 e piano assunzionale 2018;
- la deliberazione di G.M. n. 33 del 07/02/2018 con la quale si è approvato il Piano delle Azioni Positive - triennio 2018-2020, in materia di pari opportunità;
- la deliberazione di G.M. n. 183 del 19/12/2018 con la quale si è rimodulata la dotazione organica per il triennio 2018-2020;
- la deliberazione di G.M. n. 184 del 19/12/2018 con la quale si è approvato il Regolamento per le procedure di reclutamento speciale transitorio (stabilizzazioni) ex art. 3 della L.R. 27/2016, art. 20 del D.lgs. n. 75/2017 e art. 26 della L.R. 8/2018;

- la deliberazione di C.C. n. 08 del 22/03/2018 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2018-2020;
- la deliberazione di C.C. n. 36 del 24/08/2018 con la quale è stato approvato il rendiconto di gestione relativo all'esercizio finanziario 2017;
- la deliberazione di G.M. n. 181 del 18/12/2018 con la quale è stato approvato il Piano della performance/Piano degli obiettivi 2018;

C) Riepilogo

Dato atto:

- che, pertanto, per il concreto avvio del processo di stabilizzazione si può fare ricorso alla media del triennio 2015/2017 di cui all'art. 20 comma 3 del D.Lgs. 75/2017, tenuto conto delle assunzioni flessibili di cui all'art. 9 comma 28 del D.L. 78/2010 (L. 122/2010), nonché facendo ricorso alle risorse appositamente individuate dalla Regione Siciliana ex 3, comma 2 della L.R. 27/2016 ed art. 6, comma 1, della l.r. n. 5/04;
- che, ai sensi del comma 10 dell'art. 3 della L.R. n. 27/2016, la Regione garantisce la copertura del fabbisogno finanziario degli enti utilizzatori per l'onere relativo al personale a tempo determinato prorogato ai sensi del comma 9, nei limiti della spesa complessivamente sostenuta dall'Ente nell'anno 2015 e con riferimento al numero di ore oggetto dei rapporti di lavoro a tempo determinato in corso al 31 dicembre 2015;
- che l'art. 26 della L.R. n. 8/2018 prevede la possibilità di integrare ulteriormente le risorse assunzionali al solo fine di superamento del precariato;
- che la somma occorrente alla stabilizzazione del personale precario con contratto a tempo determinato di questo Comune si desume dal prospetto "**Spesa del personale a tempo determinato**", ammonta ad € **404.442,68** annui e resta contenuta nell'ambito delle risorse assunzionali come sopra calcolate:

| SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO 2009 | | | | | |
|---|------------------------------|------------------------------------|----------------|-----------------------------|---------------------|
| Categoria | contrattisti da stabilizzare | Tabellare iniziale della categoria | Oneri riflessi | totale pro capite part time | COSTO PER CATEGORIE |
| A | n. 2 L.R. n. 21/2003 | 36.595,73 | 14.641,95 | 36.155,42 | 34.155,42 |
| A-B-C | n. 19 LL.RR. n. 85/95 | 378.117,35 | 151.284,75 | 368.287,26 | 352.902,03 |
| COSTO STABILIZZAZIONE 2009 | | | | 404.442,68 | |

- che, in applicazione del CCNL Funzioni Locali relativo al 2016-2018 il costo per le .. stabilizzazioni sarà pari a € **411.348,33** che, comunque, rientra nel budget assunzionale riservato alle stabilizzazioni:

| SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO 2018 | | | | | |
|---|------------------------------|------------------------------------|----------------|-----------------------------|---------------------|
| Categoria | contrattisti da stabilizzare | Tabellare iniziale della categoria | Oneri riflessi | totale pro capite part time | COSTO PER CATEGORIE |
| A | n. 2 L.R. n. 21/2003 | 38.701,78 | 15.484,58 | 38.417,20 | 38.417,20 |

| | | | | | |
|-----------------------------------|--------------------------|------------|------------|-------------------|------------|
| | | | | | |
| A-B-C | n. 19 LL.RR. n. 85/95 | 368.440,11 | 147.412,89 | 372.931,13 | 372.931,13 |
| COSTO STABILIZZAZIONE 2018 | | | | 411.348,33 | |

Considerato:

- che le spese di personale a tempo determinato sono calcolate secondo i tabellari fissati dal CCNL in vigore nel triennio di riferimento (CCNL 31.07.2009), riportante il costo delle stabilizzazioni su base annua del personale già contrattualizzato, in servizio presso questo Comune, secondo le categorie e il monte ore settimanale di inquadramento, alla data del 31/12/2015 al fine di un raffronto/contenimento della predetta spesa, entro il limite di cui al c. 28, art. 9 DL. 78/2010, **calcolati su basi omogenee e pertanto per il** processo di stabilizzazione dal costo complessivo di **si fa riferimento alla spesa di € 404.442,68;**
- che, comunque, anche volendo non riferirsi alla spesa calcolata su basi omogenee il costo complessivo della stabilizzazione è pari ad € **411.348,33** che viene finanziato in parte che il processo di stabilizzazione dal costo complessivo di € **350.254,96** viene finanziato in parte dalla media della spesa per lavoro flessibile calcolata sul triennio 2015-2017 al netto del contributo erogato dalla Regione: € **26.049,76** (vedi art. 26, comma 5 L.R. 8/2018) e in parte dalle risorse appositamente destinate dalle vigenti norme volte al superamento del precariato (€ 322.020,96);

Preso atto che, essendo superato il vecchio concetto di dotazione organica, tale strumento costituisce "un valore finanziario di spesa potenziale massima sostenibile" e per gli EE.LL. "l'indicatore di spesa potenziale massima resta quello previsto dalla normativa vigente": vale a dire a regime la spesa media del triennio 2011-2013;

Dato atto che in relazione al preciso obbligo imposto dall'art. 26, c. 6 della L.R. 8/2018, già sancito dall'art. 3, c. 1 della L.R. 27/2016, che prevede la conferma dell'impegno orario dei contratti in essere al 31/12/2015, il nuovo valore della dotazione organica, si determina in aumento, attraverso l'adeguamento dei posti part-time a tempo pieno, ma resta entro i limiti del tetto di spesa del Personale;

ACCERTATO, in definitiva, che il costo complessivo derivante dalla stabilizzazione rientra nei limiti della capacità assunzionali dell'Ente (sia ordinarie che derivanti dal budget aggiuntivo di cui al combinato disposto delle L.R. 27/2016 e 8/2018)

Precisato che le procedure di stabilizzazione, così come da ultimo ribadito dalla circolare dell'assessorato autonomie locali e della funzione pubblica n. 16042 del 05/11/2018, sono comunque soggette all'obbligo di cui all'art. 34bis del D.lgs. n. 165/2001 in materia di mobilità del personale e dunque si dovrà procedere alla relative comunicazioni;

Atteso che la Circolare n. 3/2017 del Ministero della Funzione Pubblica al punto 3.2.6. sancisce che "Nelle more della conclusione delle procedure speciali previste dall'art. 20, commi 1 e 2, le amministrazioni possono prorogare i corrispondenti rapporti di lavoro flessibili con i soggetti che partecipano alle relative procedure (art. 20, comma 8 del D.Lgs. 75/2017). Poiché la proroga o la durata dei relativi rapporti di lavoro è prevista in deroga alla disciplina del DLgs. 81/2014, la stessa è consentita per coloro che, come detto, partecipano alle procedure dell'art. 20, in quanto chiaramente destinatari di misura volta al superamento del precariato. Naturalmente, ove le amministrazioni intendano accedere alle procedure di reclutamento speciale in esame, a partire dal 2018, essendo in grado di indicare le professionalità da reclutare secondo risorse e

fabbisogni, appare ragionevole che, al fine di garantire la continuità dei servizi, possano procedere al rinnovo o alla proroga dei corrispondenti contratti in essere, nel rispetto dei limiti e dei requisiti di legge, anche prima di iniziare le suddette procedure;

Evidenziato che, per quanto concerne la stabilizzazione del personale precario, la proroga c.d. "finalizzata" è comunque autorizzata sulla base delle previsioni di cui alla L.R. n. 27/2016 e L.R. n. 8/2018;

Rilevato che per quanto concerne le n. 19 unità di personale in possesso dei requisiti di cui al comma 1 del D.lgs. n. 75/2017 si procederà con assunzione in ruolo con decorrenza dal 31.12.2018, mentre per le n. 2 unità di personale in possesso dei requisiti di cui al comma 2 del D.lgs. n. 75/2017 si procederà mediante l'indizione di procedure concorsuali interamente riservate e pubblicazione del relativo bando all'albo pretorio on line dell'Ente entro il 31.12.2018;

Evidenziato, quindi che, esclusivamente per le n. 2 unità di personale interessate alle procedure concorsuali interamente riservate che prenderanno avvio entro il 31.12.2018, si rende necessario comunque disporre una proroga c.d. "finalizzata" dei contratti a tempo determinato in essere fino al 31.03.2019, al solo fine di completare le procedure concorsuali avviate (svolgimento prova, approvazione graduatorie e sottoscrizione contratti individuali di lavoro);

CONSIDERATO che l'art. 3 della Legge n. 448/2001, relativamente alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, stabilisce che gli organi di revisione contabile degli enti locali accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa;

VISTO che l'art. 6 bis del D.Lgs. n. 165/2001 attribuisce al revisore dei conti il compito di vigilare sull'applicazione di quanto suindicato;

VISTO l'art. 5 del D.Lgs. n. 165/2001 "Potere di organizzazione" ed in particolare il comma 2 e ritenuto di dare informazione del presente provvedimento alle Organizzazioni sindacali;

DATO ATTO che sul presente provvedimento sono stati espressi favorevolmente i pareri previsti dall'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTI:

- il Decreto Legislativo n. 267/2000 "Testo unico degli Enti Locali";
- il'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;
- il D.Lgs. n. 165/2001;
- il vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- il vigente CCNL comparto "Regioni ed autonomie locali";
- le vigenti disposizioni in materia di personale, tra cui il D.L. 101/2013, la L.R. 27/2016 e la L.R. 8/2018;
- il D.lgs. n. 75/2017;
- lo Statuto comunale;

PROPONE

1. **DI PRENDERE ATTO** della superiore premessa quale parte integrante e sostanziale della presente proposta;
2. **DI PROCEDERE**, in esecuzione del piano assunzionale 2018, di cui al Piano Triennale del fabbisogno del personale approvato con deliberazione di G.M. n. 31 del 07/02/2018 e 127/09/2018 ed ai sensi dell'art. 3 della L.R. 27/2016, art. 20 del D.Lgs. n. 75/2017 e art. 26 L.R. 8/2018, alla stabilizzazione del personale precario del Comune di Alì secondo il seguente schema:

MODALITA' DI STABILIZZAZIONE: assunzione in ruolo con contratto individuale di lavoro a tempo parziale (24 ore/66,67%) ed indeterminato, ai sensi dell'art. 20, comma 1 del D.lgs. n. 75/2017, attingendo alla graduatorie concorsuali preesistenti di cui alla L.R. 24/2010. Pertanto,

• **DIPENDENTI IN POSSESSO DEI REQUISITI DI CUI AL COMMA 1 DELL'ART. 20 DEL D.LGS. N. 75/2017:**

n. 19 unità titolari di contratto a tempo determinato ai sensi delle LL.RR. n. 85/95 e 16/06, già inseriti nelle graduatorie predisposte a seguito di procedure concorsuali indette dall'amministrazione ai sensi della L.R. n.24/2010 ed approvate con determinazioni di cui sopra del Responsabile dell'area amministrativa, la cui validità è stata da ultimo prorogata fino al 31/12/2018 ai sensi dell'art. 3, comma 4 della L.R. n. 27/2016:

- n. 6 posti, part - time a 24 ore, di "ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO" - cat. C - posizione economica C1:

1. Dascola Rita, nata ad Alì, il 01/01/1966, CF: DSC RTI 66A41 A194J;
2. Cozzo Natala Giuseppa, nata ad Alì, il 25/12/1967, CF: CZZ NLG 67T65A194T;
3. Agnello Antonina, nata a Alì l'11/03/1972, CF: GNL NNN72C51A194V;
4. Fiumara Paola Carmela, nata ad Alì il 30/05/1966, CF: FMR PCR 66E70 A194W;
5. Ferrara Maria Antonietta, nata ad Alì il 16/10/1965, CF: FRR MNT 65R56 A194Z;
6. Smeralda Catena, nata ad Alì il 11/08/1965, CF: SMR CTN 65M51 A194S;

- n. 2 posti, part - time a 24 ore, di "ISTRUTTORE CONTABILE" - cat. C - posizione economica C1:

1. Cucinotta Domenica, nata a Messina, il 11/08/1962, CF: CCN DNC 62M51 F158R;
2. Di Blasi Giuseppina A.A., nata ad Alì il 01/02/1964, CF: DBL GPP 64B41 A194Z;

- n. 1 posti, part - time a 24 ore, di "ESECUTORE CONTABILE" - cat. B - posizione economica B1:

1. Ferrara Giuseppa, nata ad Alì il 21/03/1960, CF: FRR GPP 60C61 A194C;

- n. 1 posti, part - time a 24 ore, di "ESECUTORE TECNICO MANUTENTIVO" - cat. B - posizione economica B1:

1. Cozzo Carmela, nata a Messina il 02/12/1956, CF: CZZ CML 56T42 F158Z;

- n. 5 posti, part - time a 24 ore, di "OPERATORE GENERICO" - cat. A - posizione economica A1:

1. Davì Concetta, nata ad Alì, il 31/12/1969, CF: DDA CCT 69T71 A194O;
2. Grioli Santa, nata a Messina il 24/07/1964, CF: GRL SNT 64L64 F158E;
3. D'Angelo Maria, nata a Messina il 15/11/1965, CF: DNG MRA 65S55 F158E;
4. Davì Santa, nata ad Alì, il 21/07/1960, CF: DVA SNT 60L61 A194Z;
5. Rizzo Natalina, nata ad Alì il 14/12/1962, CF: RZZ NLN 62T54 A194T;

- n. 1 posti, part - time a 24 ore, di "OPERATORE SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI" cat. A - posizione economica A1:

1. Triolo Aurelio, nato ad Alì il 04/02/1969, CF: TRL RLA 69B04 A194D;

- n. 3 posti, part - time a 24 ore, di "OPERATORE SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI SCOLASTICI" cat. A - posizione economica A1:

1. Agnello Maria Enza, nata ad Ali, il 28/11/1969, CF. GNL MNZ 69S 68 A194M;
2. D'Angelo Giovanna, nata ad Ali, il 21/04/1964, CF: DNG GNN 64D61 A194U;
3. D'Angelo Carmela, nata ad Ali, il 09/09/1960, CF: DNG CML 60P49 A194X;

MODALITA' DI STABILIZZAZIONE: Procedura concorsuale interamente riservata ai sensi del comma 2 dell'art. 20 del D.Lgs. n. 75/2017.

• **DIPENDENTI IN POSSESSO DEI REQUISITI DI CUI AL COMMA 2 DELL'ART. 20 DEL D.LGS. N. 75/2017:**

n. 2 posti, part - time a 24 ore, di "OPERATORE GENERICO" - cat. A - posizione economica A titolari di contratto a tempo determinato ai sensi dell'art. 25 della L.R. 21/2003:

1. Conti Maria nata ad Ali il 20/12/1973, CF: CNT MRA 73T60 A194H;
2. Mangiamiele Giuseppina nata a Stigliano il 12/03/1969, CF: MNG GPP 69C52 I954W;

3. **DI STABILIRE** che, per quanto concerne le n. 19 unità di personale in possesso dei requisiti di cui al comma 1 del D.lgs. n. 75/2017 si procederà con assunzione in ruolo **con decorrenza dal 31.12.2018**, mentre per le n. 2 unità di personale in possesso dei requisiti di cui al comma 2 del D.lgs. n. 75/2017 si procederà mediante l'indizione di procedure concorsuali interamente riservate e pubblicazione del relativo bando all'albo pretorio on line dell'Ente **entro il 31.12.2018**;

4. **DI DARE ATTO** che le procedure di stabilizzazione, così come da ultimo ribadito dalla circolare dell'assessorato autonomie locali e della funzione pubblica n. 16042 del 05/11/2018, sono comunque soggette all'obbligo di cui all'art. 34bis del D.lgs. n. 165/2001 in materia di mobilità del personale e dunque si dovrà procedere alle relative comunicazioni;

5. **DI DARE ATTO** il costo complessivo annuo derivante dalla stabilizzazione del personale precario di cui sopra, mediante le procedure di cui al comma 1 e di cui al comma 2 del D.Lgs. n. 75/2017, è calcolato in € **404.442,68**, comprensivo di oneri, **calcolato su basi omogenee** e che, comunque, anche volendo considerare il costo complessivo della stabilizzazione rideterminato al 2018 la spesa di € **411.348,33** viene finanziata nel seguente modo:

• **BUDGET AGGIUNTIVO AI SENSI DELLA L.R. n. 27/2016 e n. 8/2018**

1) **Fondo straordinario ex art. 30 comma 7 L.R. n. 5/2014** (calcolato nei limiti della spesa complessivamente sostenuta dall'ente nell'anno 2015 e con riferimento al numero di ore oggetto dei rapporti di lavoro a tempo determinato in corso al 31 dicembre 2015): € **378.392,92** (vedi D.R.S. n. 368 S.2 del 10/12/2018);

2) **Quota complementare** a valere sulle assegnazioni regionali ex art. 6, comma 1, L.R. n. 5/2004 che per il Comune di Ali Terme per l'anno 2017 è pari ad € **26.049,76** (vedi D.A. n. 201 del 31/07/2018);

3) **Media della spesa per lavoro flessibile** calcolata sul triennio 2015-2017 al netto del contributo erogato dalla Regione: € **6.905,65** di € **26.049,76** (vedi art. 26, comma 5 L.R. 8/2018);

6. **DI DATO ATTO**, quindi, che per le suddette stabilizzazioni saranno utilizzate le seguenti capacità assunzionali: **Fondo straordinario ex art. 30, comma 7, L.R. n. 5/2014 € 378.392,92 + Quota complementare € 26.049,76 + Media della spesa per lavoro flessibile € 6.905,65. TOTALE: € 411.348,33;**

7. **DI DARE ATTO** che la residua media della spesa per lavoro flessibile, ridotta di € 6.905,65, pari ad € **19.144,11;**

8. **DI DARE ATTO** che il costo complessivo derivante dalla stabilizzazione rientra nei limiti della capacità assunzionali dell'Ente (sia ordinarie che derivanti dal budget aggiuntivo di cui al combinato disposto delle L.R. 27/2016 e 8/2018);
9. **DI AUTORIZZARE** per le n. 2 unità di personale (Conti Maria e Mangiamele Giesppina), interessate alle procedure concorsuali interamente riservate (art. 20 comma 2 del D.Lgs. 75/2017) che prenderanno avvio entro il 31.12.2018, la proroga c.d. "finalizzata" fino al 31.03.2019 dei contratti a tempo determinato part-time (24 ore) già in essere presso l'Ente, al solo fine di completare le procedure concorsuali avviate (svolgimento prova, approvazione graduatorie e sottoscrizione contratti individuali di lavoro);
10. **DI DARE ATTO**, comunque, che in caso di eventuale annullamento delle procedure di stabilizzazione, si intenderanno automaticamente prorogati anche i contratti a tempo determinato in essere al 31.12.2018 con le n. 19 unità in possesso dei requisiti di cui al comma 1 dell'art. 20 del D.Lgs. n.75/2017;
11. **DI DARE MANDATO** al Responsabile dell'Area Amministrativa e al Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria, di adottare gli atti gestionali di rispettiva competenza derivanti dal presente provvedimento;
12. **DI TRASMETTERE**, entro il 31.12.2018, la presente deliberazione, congiuntamente al Piano Triennale del Fabbisogno del Personale e a tutti gli atti relativi alle procedure di stabilizzazione di cui sopra, al Dipartimento Autonomie Locali della Regione Siciliana, al fine di richiedere l'erogazione del relativo contributo;
13. **DI TRASMETTERE** copia presente provvedimento alle OO.SS. ed alle RR.SS.UU.
14. **DI DISPORRE** la pubblicazione del presente atto all'Albo pretorio on line e nella sezione "Amministrazione Trasparente" - sottosezione "Personale – Dotazione organica" del sito istituzionale dell'Ente;
15. **DI DICHIARARE** la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 12, comma 2 della L.R. n. 44/91, in quanto propedeutica all'approvazione del Bilancio di Previsione 2018.

IL PROPONENTE
IL SINDACO
F.to Ing. Natale Rao

PARERI AI SENSI DELL'ART. 12 L. R. 30/2000

ALLEGATO ALLA PROPOSTA AVENTE AD OGGETTO:

OGGETTO: Stabilizzazione del personale precario del Comune di Alì ex art. 3 della L.R. 27/2016, art. 20 del D.Lgs. n. 75/2017 e art. 26 L.R. 8/2018. Modalità operative.

Visti gli art. n. 53 della L. 142/90 così come recepito dalla L.R. 48/91 e n. 12 della L.R. 30/2000

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

In merito alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione esprime parere:
FAVOREVOLE.

Alì

**Il Responsabile dell'Area Amministrativa
Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Giovanna Crisafulli**

Visti gli art. n. 53 della L. 142/90 così come recepito dalla L.R. 48/91 e n. 12 della L.R. 30/2000

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA

APPONE

In merito alla regolarità contabile della presente proposta di deliberazione esprime parere:
FAVOREVOLE

Alì,

**Il Responsabile Dell'area Finanziaria
F.to Rag. Natale Satta**

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione dell'Addetto, che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio *on line* di questo Comune, per 15 giorni consecutivi al n. _____ dal _____ al _____

(Ai sensi dell'art. 32 della L. 69/2009)

Alì, _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____

Ai sensi dell'art. 12, comma 1, L. R. 44/91 e successive modifiche e integrazioni.

Ai sensi dell'art. 12, comma 2, L. R. 44/91 e successive modifiche e integrazioni.
(Immediatamente Esecutiva)

Alì, _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Giovanna Crisafulli
